

**ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE**  
ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

Premesso che i Sigg.

- Carlo Cavallini (cod. Fisc.: \_\_\_\_\_ )
- Anna Maria Vincenza Cunazza (cod. Fisc.: \_\_\_\_\_ )

residenti in via Archionata, 20 a Fara Novarese (NO), in seguito nel presente atto denominati "proponenti", nella loro qualità di proprietari del fondo distinto al Foglio 10 mappali 624, 628, 630, 631, hanno presentato domanda di Permesso di Costruire prot. n. 640 del 22 marzo 2012 per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare in via IV Novembre a Briona sito all'interno del P.E.C. n. 8 del vigente P.R.G.C di cui alla convenzione atto Notaio Guarino registrato a Novara in data 21 ottobre 2012 al n. 5744;

- che sul progetto di cui trattasi si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia comunale nella seduta del 19.04.2012;

- che i proponenti hanno pertanto presentato una proposta progettuale che prevede la realizzazione delle seguenti opere e successiva cessione delle parte di sedime stradale:

a realizzare a propria cura e spese le di urbanizzazione:

- area a parcheggio (standard di piano);
- area a verde pubblico (standard di piano);
- rete elettrica di illuminazione pubblica;

per un ammontare totale di € 8.780,00 come da progetto e computo approvati dall'Amministrazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

i Sigg.

- Carlo Cavallini (cod. Fisc.: \_\_\_\_\_ )
- Anna Maria Vincenza Cunazza (cod. Fisc.: \_\_\_\_\_ )

**SI OBBLIGANO UNILATERALMENTE**

1. ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., si obbliga per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate in premessa, ed a cedere a titolo gratuito al Comune di Briona le aree di sedime della stradale di nuova previsione, individuato catastalmente al Foglio 10, mappale 624;
2. Le aree, gli impianti ed i servizi di cui al presente atto, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune, dietro sua richiesta quando se ne ravvisasse l'opportunità per l'esistenza di necessità d'interesse collettivo a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte. Col passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avvenga, sarà obbligo del proponente di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come convenuto ai precedenti articoli.
3. Tali opere dovranno essere ultimate nei termini di validità del Permesso di Costruire e comunque entro e non oltre il rilascio del certificato di agibilità.
4. A garanzia della esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti al presente atto, prestano fidejussione a mezzo di polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ per l'importo di € 10.600,00 (diecimilaseicento/00).

5. Il ritardo nell'esecuzione delle opere porterà ad una penale convenzionale a carico del proponente pari ad 1/10 del valore globale delle opere da realizzare qualora le stesse vengano realizzate con ritardo non superiore a tre mesi, e con aumento ulteriore di 1/10 per ogni successivo mese di ritardo. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento della penale, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia di cui al punto 4).
6. Per le ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente atto d'obbligo, il proponente autorizza il Comune di Briona a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.
7. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del proponente ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, quando non vi abbia provveduto nei termini previsti ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a tre mesi, salvo in ogni caso diritto al risarcimento del danno.
8. Qualora il proponente proceda all'alienazione delle aree oggetto di intervento dovrà trasmettere agli acquirenti gli obblighi ed oneri del presente atto d'obbligo. In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri suddetti, il proponente ed i suoi successori o aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili. I proprietari ed i loro successori od aventi causa nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme del presente atto d'obbligo.
9. Il presente atto unilaterale d'obbligo potrà essere trascritto ai pubblici registri entro e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
10. Resta stabilito che il Comune non rilascerà autorizzazione di agibilità e usabilità dei locali se non quando dal proponente o chi per esso si sia adempiuto agli obblighi inerenti la piena funzionalità delle opere relative all'urbanizzazione primaria.
11. Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto d'iscrizione ad ipoteca legale, che potesse eventualmente competere in dipendenza del presente atto d'obbligo, nei registri immobiliari.
12. Tutte le spese relative e conseguenti il presente atto d'obbligo, comprese quelle della sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del proponente. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28.06.43 n. 666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.
13. Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla Legge Regione Piemonte 5.12.1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni.

addì,

In fede